

N. 1004/16 REG.PROV.CAU.
N. 02236/2016 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2236 del 2016, proposto da:

Giorgio Basile Giannini, rappresentato e difeso dall'avv. Gherardo Marone,
con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, alla via Cesario Console n. 3;

contro

Regione Campania, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Luigia Schiano Di
Colella Lavina, con domicilio eletto in Napoli, alla via S. Lucia n. 81;

e con l'intervento di

Massimo Romano, Giovanni Brignola, Marina Parente, Antonietta Balzano,
non costituiti;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

del decreto dirigenziale prot. n. 108/2016 con cui è stata approvata la
graduatoria definitiva e l'elenco definitivo delle sedi farmaceutiche da
assegnare al concorso unico regionale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

T.A.A. CAMPANIA
RA P O I
UFFICIO COPIE
MATERIALE
VALORI



IL PRESIDENTE

Giuseppe
€ 1,447
€ 2,88
6,90

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2016 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Valutato che la complessità delle questioni dedotte necessitano di un approfondimento proprio della fase di merito;

Ritenuto, comunque, che gli interessi del ricorrente possano essere adeguatamente tutelati attraverso la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.;

Considerato, altresì, che l'accoglimento del ricorso può produrre effetti su un numero di soggetti più esteso di quelli evocati in giudizio;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria di merito e, in ragione dell'elevato numero dei partecipanti alla procedura, oltre alla notifica individuale ai quattro concorrenti che immediatamente precedono il ricorrente, disporre per gli altri la notificazione del ricorso per pubblici proclami;

Valutato che:

a) la notificazione per pubblici proclami è prevista dall'art. 41, comma 4, cod. proc. amm., nonché analiticamente disciplinata dall'art. 150 cod. proc. civ.;

b) l'art. 52, comma 2, cod. proc. amm. stabilisce, inoltre, che "il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ.";

c) in considerazione dei margini di discrezionalità operativa riservati dall'art. 41, comma 5, cod. proc. amm. al giudice amministrativo, cui è demandata la determinazione delle modalità di notifica, il successivo art. 52, comma 2, può



applicarsi anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, consentendo di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito Internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte nonché su quello dei cinque ordini professionali provinciali dei farmacisti;

Ritenuto, pertanto, che il procedimento per la notifica per pubblici proclami può essere articolato secondo le modalità e nei termini seguenti:

- l'avviso da pubblicarsi sul sito istituzionale della Regione Campania e dei Consigli dell'ordine dei farmacisti di Napoli, Caserta, Benevento, Salerno ed Avellino dovrà contenere le seguenti informazioni: a) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; b) il numero di Registro Generale del procedimento; c) il nominativo della parte ricorrente; d) gli estremi dei principali provvedimenti impugnati; e) l'indicazione che i nominativi dei controinteressati e il testo integrale del ricorso; f) l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami; g) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Campania - Napoli" della sezione "T.A.R.";

- la parte ricorrente dovrà, quindi, aver cura che l'avviso sia pubblicato sui siti indicati con il testo integrale del ricorso e l'indicazione nominativa dei controinteressati richiedendo tale inserimento sul sito Internet, tramite apposita istanza alla predetta Amministrazione, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza; alla richiesta deve seguire il deposito, presso la segreteria del Tribunale adito, della prova dell'intervenuta pubblicazione entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) successivi al termine predetto (30 gg.); l'avviso non dovrà essere comunque rimosso dal sito dell'amministrazione sino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale;

Ritenuto di dover fissare per il prosieguo l'udienza pubblica del 21.3.2017;



P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta)

- a) fissa l'udienza di discussione del merito del ricorso alla data del 21.3.2017, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.;
- b) ordina alla parte ricorrente di integrare il contraddittorio con la notifica del ricorso secondo le modalità e nei termini indicati in motivazione;
- c) compensa le spese della presente fase cautelare.


La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.


Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 21 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore

Paolo Marotta, Primo Referendario

L'ESTENSORE



IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA

21/6/16



IL SEGRETARIO



(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Si associa a richiesta dell'Avv

per un appello avverso

con richiesta di sospensiva.

Napoli

29/06/2016

Merone
1004/16